

Allegato 1

LINEE GUIDA RELATIVE ALL'ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE: REQUISITI, CRITERI DI ACCESSO E PROCEDURE DI NOMINA

Finalità

Il presente documento definisce i criteri e le modalità di aggiornamento e mantenimento dell'elenco regionale dei Presidenti delle commissioni di esame e le relative procedure di nomina ai fini dello svolgimento delle prove di accertamento finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP).

Le regole fissate nel presente documento sono applicabili dall'approvazione del primo Avviso pubblico finalizzato a raccogliere le candidature per la nomina dei Presidenti delle commissioni di esame istituite per le prove di accertamento finale a partire dall'anno formativo 2021/2022. È fatto pertanto salvo l'elenco regionale vigente al momento dell'adozione del presente documento, al quale si aggiungeranno le nuove candidature.

Ruolo del Presidente

Il Presidente di commissione di esame è il garante dell'intero processo dell'esame e presidia tutte le sue fasi per assicurarne la rispondenza ai requisiti normativi e procedurali previsti. Non ha dirette funzioni accertative e valutative, ma riconosce e valorizza le specifiche competenze professionali dei docenti e degli esperti che fanno parte della commissione di esame.

La Regione assicura il rispetto del principio di terzietà all'interno delle commissioni di esame mediante l'obbligo di nominare il Presidente all'interno di un elenco regionale di disponibilità e fissando criteri di rotazione e trasparenza degli incarichi, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

La nomina dei Presidenti è operata da Regione Lombardia, che si riserva comunque la facoltà di procedere ad interventi di semplificazione delle procedure, con l'attivo coinvolgimento delle istituzioni formative accreditate e delle istituzioni scolastiche.

Requisiti di ammissione

Possono presentare domanda per l'inserimento nell'elenco regionale dei Presidenti i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente alla U.E.;
- b) assenza di condanne penali anche non definitive o con pena sospesa, ai sensi della vigente normativa;
- c) diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, conseguito a seguito di corsi della durata di quattro, cinque o sei anni, ovvero laurea triennale, specialistica o magistrale secondo il nuovo ordinamento;

- d) esperienza di almeno un anno nel settore dell'istruzione o dell'istruzione e formazione professionale, riferita ad attività direttive, di coordinamento, di tutoraggio, di docenza o programmazione.

I requisiti di ammissione di cui alle lettere c) e d) si intendono assolti dai candidati che abbiano esercitato nelle precedenti annualità formative le funzioni di Presidente di commissione di esame dei percorsi ordinamentali Istruzione e Formazione Professionale in Regione Lombardia.

In assenza dei requisiti di cui alle lettere c) e d), possono presentare domanda per l'inserimento nell'elenco regionale dei Presidenti i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- e) diploma di istruzione secondaria superiore;
- f) esperienza di docenza nei percorsi di leFP per almeno cinque anni formativi, anche non consecutivi.

Criteri di nomina

L'iscrizione nell'elenco degli idonei è condizione necessaria, ma non sufficiente ai fini della nomina, che avviene in considerazione delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e incompatibilità degli incarichi e in base alle effettive necessità di costituzione delle commissioni di esame.

L'individuazione e la nomina del Presidente avvengono a seguito di istruttoria volta ad assicurare il criterio della rotazione degli incarichi e il progressivo coinvolgimento di tutti gli idonei disponibili. **Il Presidente di commissione non può essere incaricato presso la stessa sede formativa per due anni formativi consecutivi.**

Tale principio è associato con il criterio dell'economicità, per il quale la scelta tiene conto anche della **prossimità della residenza dei Presidenti alla sede d'esame.**

I suddetti criteri di individuazione e nomina possono subire deroghe in casi di urgenza e per la necessità di sostituire tempestivamente un Presidente. In tali casi si procede in base alla disponibilità degli idonei in elenco, anche in rapporto al carico di lavoro richiesto.

In caso di esaurimento dell'elenco, possono essere incaricati a titolo gratuito dipendenti del sistema regionale in possesso dei requisiti richiesti.

Il Presidente nominato può assumere la presidenza di un numero variabile di commissioni di esame che si svolgano nella medesima sede di una istituzione formativa, entro limiti compatibili con lo svolgimento dei lavori di valutazione.

In merito alle fattispecie di esclusione per le persone in trattamento di quiescenza, di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, si precisa che **l'incarico di presidente non costituisce attività di consulenza professionale o incarico di studio**, ai sensi della suddetta norma, ma comporta l'esercizio di un ruolo di garanzia della correttezza formale del procedimento di esame, che dà diritto unicamente a un indennizzo sotto forma di gettone di presenza e a un eventuale rimborso delle spese

di viaggio, se dovuto, secondo limiti e modalità definite dalla normativa regionale.

Cause di incompatibilità e conflitto di interesse

Gli idonei inseriti nell'elenco regionale dei Presidenti, in caso di nomina, ispirano la propria azione agli obiettivi e alle indicazioni generali stabiliti dalla Giunta regionale, attendendosi nello svolgimento dell'incarico ai principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, con particolare riferimento alle procedure di esame. Resta fermo il principio del rispetto delle norme della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Legge n. 190/2012, in riferimento all'assenza di ipotesi di conflitti di interesse.

A tal fine, il Presidente nominato, sotto la propria responsabilità e con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attesta l'insussistenza di situazioni che determinino incompatibilità o conflitti di interesse, anche potenziali.

I dipendenti regionali - compresi i dipendenti provenienti dalle Province lombarde e dalla Città Metropolitana di Milano - possono essere inseriti nell'elenco regionale dei Presidenti, prevedendo esclusivamente la possibilità di un incarico nell'ambito dell'orario di lavoro, senza riconoscimento di indennità, ferma restando la verifica dell'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse.

Il Presidente di commissione non può essere nominato su percorsi formativi in cui ha svolto, nel triennio precedente, incarichi di docenza, coordinamento, direzione o tutoraggio.

Costituisce inoltre condizione di incompatibilità per la nomina a Presidente l'aver avuto, nell'anno precedente alla data di svolgimento dell'esame, rapporti per motivi professionali con l'organismo di formazione interessato.

Funzioni ispettive

La Regione si riserva lo svolgimento di attività ispettive e di controllo sul regolare svolgimento delle sessioni d'esame, anche con l'intervento di propri funzionari nel corso di svolgimento delle prove o con verifica successiva dei verbali dei lavori.

Elenco dei Presidenti

L'elenco regionale dei Presidenti delle commissioni di esame si compone dei soggetti, le cui candidature sono raccolte in base alla seguente procedura:

- emanazione di un Avviso pubblico, con il quale sono definiti tempi e modalità di presentazione delle candidature e che definisce una finestra temporale, fissata almeno in concomitanza con la sessione estiva degli esami, per l'istruttoria e la valutazione delle candidature ai fini dell'inserimento nell'elenco;
- presentazione durante tutto l'arco dell'anno attraverso l'accesso ai sistemi informativi allo scopo dedicati;
- istruttoria e valutazione a cura di un Nucleo di valutazione regionale, costituito da dirigenti e funzionari della Direzione Generale competente per

materia, che verifica il possesso dei requisiti prescritti. Il procedimento istruttorio relativo alle nuove candidature deve concludersi entro 60 giorni dalla chiusura della raccolta delle candidature. Tuttavia, nei casi in cui l'Amministrazione ravvisi l'esigenza di disporre di ulteriori candidature per fare fronte al fabbisogno di Presidenti, le candidature pervenute al di fuori della scadenza relativa alla sessione estiva sono istruite e valutate in tempi celeri;

- gli esiti dell'istruttoria sono approvati con provvedimento dirigenziale, pubblicato sul BURL e sul sito web istituzionale.

I soggetti inseriti nell'elenco sono tenuti ad effettuare una formazione propedeutica obbligatoria relativa ai seguenti temi:

- ordinamento nazionale e regionale di istruzione e formazione professionale;
- obiettivi formativi generali del sistema di istruzione e formazione professionale;
- sistemi di accertamento e valutazione delle competenze;
- procedure di svolgimento degli esami nei percorsi formativi di secondo ciclo;
- piattaforma informatica di supporto a tutto il processo.

Regione metterà a disposizione appositi materiali in formato digitale fruibili anche a distanza. La fruizione di tale formazione è indispensabile ai fini della nomina nell'anno formativo di competenza.

Gli iscritti nell'elenco regionale dei Presidenti costituito anteriormente alla presente disciplina non devono ripresentare la propria candidatura, essendo fatto salvo l'elenco vigente al momento dell'adizione del presente documento.

L'elenco regionale dei presidenti è pubblicato sul BURL e sul sito web istituzionale all'indirizzo www.regione.lombardia.it. L'inserimento nell'elenco è condizione necessaria, ma non comporta il diritto di essere nominato, costituendo unicamente una disponibilità da parte dei candidati all'assunzione dell'incarico.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione, i soggetti presenti nell'elenco sono tenuti a comunicare eventuali cambiamenti rispetto all'insussistenza delle condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse oppure la rinuncia all'iscrizione.